



LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) "CONTESSA TORNIELLI BELLINI" - NOVARA
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 – <https://www.liceobellini.edu.it>
Casella di Posta Certificata nopm010005@pec.istruzione.it E-mail: nopm010005@istruzione.it
codice fiscale 80016580039 - Codice univoco PA: UFUDDL

Novara, 8 ottobre 2020

Circolare della Presidenza n. 070

Alle classi
Alle famiglie
Ai docenti
p.c., Personale ATA
DSGA

OGGETTO: Distribuzione mascherine agli studenti

In seguito ad una nuova consegna da parte della Protezione Civile, la distribuzione delle mascherine chirurgiche agli alunni riprenderà da lunedì 12 ottobre. Verranno distribuite n. 15 mascherine a ciascun alunno, da utilizzare per le successive tre settimane di lezione. La consegna nelle classi, a cura dei Collaboratori scolastici Lisotti, Russo e Tacchini, si svolgerà con le seguenti modalità:

- **Lunedì 12 ottobre**

dalle ore 8.15 in avanti

Aula 40	1 A
Aula 41	1 D
Aula 34	2 B
Aula 22	3 A
Aula 46	3 C
Lab. di fisica	3 D
Aula 10	3 E
Aula 48	3 L
Aula 20	4 C

dalle ore 10.20 in avanti

Aula 1	1 F
Aula Magna	1 G
Aula 55	1 H
Aula 18	2 A
Aula 00	2 D
Aula 65	2 F
Aula 2	3 B
Aula 16	3 H
Aula 18	2 A
Aula 19	1 B

- **Lunedì 26 ottobre**

dalle ore 8.15 in avanti

Aula 40	4 G
Aula 41	4 B
Aula 34	5 C
Aula 22	5 G
Aula 46	5 F
Lab. di fisica	3 G
Aula 10	5 B
Aula 48	4 A
Aula 20	5 A

dalle ore 10.20 in avanti

Aula 19	1 C
Aula 1	2 C
Aula Magna	2 G
Aula 55	3 F
Aula 18	4 F
Aula 00	2 H
Aula 65	5 H
Aula 2	4 D
Aula 16	4 H

Si ricorda l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, sui mezzi pubblici e in prossimità della scuola, sancito dal D.G.R. del Piemonte n. 102 del 2 ottobre 2020 e dal Decreto Legge del 7 ottobre 2020 <http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa>.

Si allega DGR 102/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Motta)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Filippini

C/c bancario Banca Popolare di Sondrio IBAN IT 03 P 05696 10100 000006633X44
Conto corrente postale n. 12891289 intestato a: IM CONTESSA TORNIELLI BELLINI - SERVIZIO CASSA
IBAN Conto Banco Posta IT 15 L 07601 10100 000012891289

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. in particolare l'art. 3 che recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;*
- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 *“Misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga al 13 aprile 2020 *“dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;*
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *“Misure urgenti di contenimento del contagio”*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da*

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 27 agosto 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DM Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno educativo 2020-2021*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 7 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 9 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020, “*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 19 settembre 2020, “*Presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio di serie A. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “*Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2*” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 2 ottobre 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “*Monitoraggio Fase 2 Report 20*” aggiornato al 29 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato, fra il resto,

che in Italia si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 da nove settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari, che un rilassamento delle misure, in particolare per eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico, che rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico, che sono stati riportati i primi focolai dove la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intra-scolastico, che, sebbene l'impatto di questi focolai sulla trasmissione locale del virus sia finora contenuto, rimane essenziale mantenere l'attenzione sulle misure introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico, che l'aumento di focolai e di casi non associati a catene di trasmissione evidenzia l'importante e crescente impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di Prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati, che, sebbene non siano ancora presenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali, la tendenza osservata potrebbe riflettersi a breve tempo in un maggiore impegno, che al momento i dati confermano l'opportunità delle ulteriori misure di prevenzione e controllo adottate dalle Regioni e dalle Province autonome ed essere pronti all'attivazione di ulteriori interventi in caso di peggioramento, che si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l'infezione in tutti i casi di mancato rispetto delle misure raccomandate e durante periodi di permanenza in paesi o aree con una più alta circolazione virale, che, in questi casi, si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle norme comportamentali di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili e che il Piemonte è regione con indicatore Rt (punto 3.2 del report) pari a 1,32, con classificazione di rischio moderato per aumento di trasmissione ed impatto di COVID 19 sui servizi assistenziali;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 7 agosto 2020 ha confermato quanto già contenuto nei precedenti DD.P.C.M. del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020, in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, avente efficacia sino al 7 ottobre 2020, prevede, ai punti 2) e 3) disposizioni in merito all'utilizzo di idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenti all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita;

RITENUTO di disporre analoghe disposizioni per quanto afferisce le aree di accesso agli edifici scolastici ed il servizio di trasporto scolastico;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1. a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull'intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;
2. ai fini di cui al precedente punto 1), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
3. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto

previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.


Il presente decreto ha efficacia fino alla data del 15 ottobre 2020.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

Data _____/09/2020

Protocollo

Classificazione

*Al Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico Regionale*

Dott. Fabrizio MANCA

direzione-piemonte@istruzione.it

dpr@postacert.istruzione.it

Oggetto: Obbligo di mascherina davanti alle scuole all'entrata e all'uscita

Gentilissimo Direttore Generale,

di seguito le inoltro insieme al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102, che stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 3 ottobre 2020, sull'intero territorio regionale, per tutti i cittadini, di utilizzare le mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado, anche la nota esplicativa che ne chiarisce il contenuto e ambito applicativo, affinché voglia trasmetterle a tutte le scuole della Regione.

In forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102 a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull'intero territorio regionale vige l'obbligo, per tutti i cittadini, di utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. Quindi l'obbligo riguarda solo quelle precise fasce orarie con

esclusione di tutte quelle attività che possano svolgersi nelle aree di pertinenza o antistanti la scuola durante gli orari dedicati alla didattica.

L'obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse, (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita).

L'obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto dal giorno di apertura delle scuole, davanti alle stesse sia al momento dell'ingresso che dell'uscita si creavano assembramenti vietati, sia da parte di studenti che di accompagnatori, senza inoltre che fosse osservato l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Non essendo materialmente possibile indicare una distanza metrica entro la quale individuare la zona ove imporre l'obbligo di indossare la mascherina, per le diverse situazioni logistiche e strutturali delle scuole si è ritenuto individuare queste con riferimento alle zone antistanti o pertinenziali alle scuole stesse.

Nessun dubbio che l'aggettivo antistante è riferito alla parte che sta davanti, di fronte, prospiciente alla scuola. Sono tali marciapiedi, i piazzali e tutte quelle aree, comunque denominate, immediatamente poste nelle vicinanze agli accessi della scuola.

Apparentemente più difficoltoso definire quale sia la pertinenza. Tuttavia se si riflette che pertinenze sono le cose destinate a servizio o ad ornamento di un'altra cosa in modo durevole, cioè non occasionale né temporaneo, si intuisce che, ad esempio, il parcheggio della scuola costituisca una pertinenza, anche se non immediatamente antistante alla stessa. Analogamente potrà dirsi per un'area creata appositamente a servizio della scuola, ad esempio un luogo esterno ove si svolge l'attività fisica degli studenti, utilizzata nelle fasi di entrata e uscita come zone di stazionamento. Le situazioni logistiche sono così variegate e di catalogazione non esaustiva, che sarà compito dell'operatore chiamato ad applicare la norma, individuare nel caso concreto se si sia in presenza di una pertinenza.

Si potrà così avere il caso che una zona possa al contempo essere qualificabile come antistante e pertinenza, oppure essere antistante ma non pertinenza o pertinenza ma non antistante.

Fare riferimento alla ratio della norma, che mira ad evitare che in quelle zone si creino assembramenti, costituisce un sicuro aiuto interpretativo per chiarire i casi dubbi.

Quindi anche una zona non antistante la scuola ma posta immediatamente a ridosso della stessa e ancorché non pertinenza, se diventa luogo di assembramento può essere considerata soggetta all'obbligo per i presenti di indossare la mascherina.

Ne consegue che in quelle zone o spazi territoriali, chiunque stazioni nel periodo temporale che precede l'ingresso e l'uscita ha obbligo di indossare la protezione delle vie respiratorie. Ciò significa che nella fase di ingresso saranno soggetti a tale obbligo gli studenti i loro accompagnatori, il personale docente e non docente, che si

Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

riunisca per accedere all’interno dei locali scolastici o semplicemente attenda che l’alunno entri nella scuola.

All’uscita il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono gli studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è notorio, sono soliti formare raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse.

Sicché in quel periodo temporale, ancorché si creino gli assembramenti vietati e non vi sia il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo del dispositivo protezione alle vie respiratorie costituisce sicuramente misura idonea per prevenire i contagi.

Per i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico non pare sorgano problemi interpretativi anche se questi non sono immediatamente adiacenti alla scuola. Si vuole evitare che nell’attesa del mezzo, pur essendosi allontanati dalla zona antistante, adiacente o di pertinenza della scuola, alunni e accompagnatori stazionino senza dispositivi di protezione individuale.

L’obbligo è collegato al periodo temporale dell’entrata e dell’uscita dai plessi scolastici.

Giova rimarcare che nel momento in cui si lasciano le zone adiacenti o di pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, l’obbligo di indossare la mascherina non viene meno se si ricade sotto l’egida di altra disposizione. Si pensi alla fase di trasporto sul mezzo pubblico o quando si entri in luoghi chiusi ma accessibili al pubblico (bar, ristoranti esercizi commerciali), o comunque in tutti quelle situazioni che non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro, tutte situazioni in cui vige l’obbligo di indossare la mascherina

Chi è soggetto all’obbligo dell’uso della mascherine e a chi compete far osservare la norma?

Il Decreto afferma che è fatto obbligo a tutti i cittadini, quindi a chiunque.

Pertanto chiunque si trovi nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla norma, nessuno escluso, è tenuto al rispetto della norma

L’obbligo concerne anche gli studenti minori di diciotto anni?

La norma del decreto presidenziale, prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa, nel caso di inosservanza, di una somma da euro 400 a euro 1.000

Trattandosi quindi di illecito amministrativo deve farsi riferimento alla normativa della L. 689/1981 che, all’art. 2, stabilisce che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere. In questi casi della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Ciò significa che anche il minore di diciotto anni può commettere l’illecito amministrativo ma la sanzione ricade su chi era tenuto alla sorveglianza. Quindi il minore che davanti alla scuola non indossa la mascherina commetterà l’illecito amministrativo ma la sanzione pecuniaria ricadrà sul genitore o accompagnatore.

Qualora il genitore o accompagnatore sia presente ne risponderà direttamente per non aver vigilato sull’osservanza dell’obbligo, laddove invece non sia presente ne risponderà indirettamente quale tenuto al pagamento della sanzione per la violazione commessa dal minore.

Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza COVID 19

*commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it*

La violazione dell’obbligo di indossare la mascherina può essere commessa tanto per dolo che per colpa.

Quindi sia il soggetto che coscientemente e volutamente non indossa la mascherina (o perché contrario o per spavalderia o altro) sia quello che non lo fa per sbadataggine o perché la dimenticata è soggetto alla sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Gli organi accertatori cui è demandato controllare il rispetto della disposizione e, in mancanza, contestare la violazione sono evidentemente le forze dell’ordine. Sia la polizia locale, cui è affidato il controllo del territorio e la vigilanza per il rispetto delle disposizioni amministrative, sia le forze di polizia quali carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza. Possono irrogare la sanzione amministrativa altresì tutti quegli organi che hanno la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Coordinatore/Commissario Area
Giuridico Amministrativa
Antonio RINAUDO*

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005